



# COMUNE DI COLLIO

Provincia di Brescia

P.zza Zanardelli 24 -25060- Collio

TEL 030.9225052 - FAX 030-9280791

## ORDINANZA DEL RESPONSABILE AREA TECNICA N. 18/2015

**OGGETTO: REVOCA ORDINANZE N. 83 del 10.11.2004, n. 84 del 15.11.2004 e n. 86 del 29.11.2004 IN ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRANSATTIVO CON I SIG.RI BRUNI-PATERLINI APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 20 DEL 06.05.2015.**

### Premesso che:

- I Sig.ri Bruni Giovanni e Paterlini Franca Fiordalisa sono proprietari, in qualità di eredi del Sig. Bruni Roberto Dario, dell'area catastalmente individuata nel Comune di Collio dal mappale n. 168 sub 1 e 3 del foglio 18 NCT;
- In forza di concessione edilizia prot. n. 147/1998 R.C. n. 40/88, il Sig. Bruni Roberto Dario realizzava sulla parte edificabile dell'area un fabbricato adibito a civile abitazione, nonché cinque autorimesse ubicate al disotto della quota stradale;
- Con successiva concessione edilizia in variante prot. n. 421 del 2 settembre 1989, l'Amministrazione comunale autorizzava anche la costruzione di una cantina a ridosso delle predette autorimesse;
- Nel primo dei citati articoli concessori veniva richiamata la Deliberazione di Giunta comunale n. 26 del 27 Gennaio 1988, con cui l'Amministrazione comunale istituiva una pubblica strada pedonale sulla proprietà Bruni, per congiungere la località "Scalette" al parcheggio pubblico che sarebbe sorto sulla quota parte del mapp. 168 foglio 18 N.C.U.;
- Nell'anno 1990 il Sig. Bruni provvedeva a delimitare la sua proprietà dapprima con una rete metallica e, successivamente con un cancello dotato di dispositivo automatico;
- Con ordinanza n. 83 del 10 Novembre 2004, il Sindaco del Comune intimava ai Sig.ri Bruni e Paterlini l'immediata apertura del cancello automatico apposto sul mappale n. 168 che impediva l'accesso al parcheggio pubblico e alla strada pedonale di collegamento con la via Scaletti;
- La sopra citata ordinanza, rettificata dal Sindaco in data 15.11.2004, e l'ordinanza di convalida del Responsabile dell'ufficio Tecnico del Comune, venivano impugnate dai Sig.ri Bruni-Paterlini avanti al T.A.R. Sezione Lombardia Sez. di Brescia R.G. n. 57/2005;
- Con la sotto riportata ordinanza n. 86 del 29 Novembre 2004, il Responsabile dell'area tecnica convalidava le ordinanze Sindacali n. 83 del 10/11/2004 e n. 84 del 15/11/2004 aventi per oggetto l'intimazione dell'immediata apertura del cancello automatico apposto sul mappale n. 168,

-----  
ORDINANZA N° 86 DEL 29/11/2004 DI CONVALIDA  
APERTURA CANCELLO APPOSTO IN VIA TIZIO

*Il Responsabile*

**Visto**, le ordinanze n° 83 e n° 84 adottate in data 10/11/2004 e 15/11/2004 dal Sindaco del Comune di Collio

**Visto**, l' art. 107 del DLgs n° 267/00

**Visto**, l' art. 6 della L n° 249/68

**CONVALIDA**

Le ordinanze n° 83 e 84 del 10/11/2004 e 15/11/2004 emesse dal Sindaco del Comune di Collio e notificate in data 10/11/2004 e 16/11/2004

**AVVERTE**

**Che in caso di inottemperanza da parte del soggetto interessato, si farà luogo :**

- denuncia alla competente Autorità Giudiziaria
- esecuzione d'ufficio della presente ordinanza con rivalsa di tutte le spese sostenute

**DISPONE**

**Di notificare la presente ordinanza agli eredi del Signor BRUNI ROBERTO DARIO nelle persone del Signor BRUNI GIOVANNI e Signora PATERLINI FRANCA FIORDALISA, entrambi residenti in Collio Via Tizio 33**

**DA' MANDATO**

- **Al Comando di Polizia Municipale** di presenziare durante l'esecuzione della presente ordinanza, provvedendo, in caso di inottemperanza da parte della proprietà, anche con l'aiuto di altre forze di Polizia quali il Comando Stazione Carabinieri di Collio presenti sul territorio;

Avverso il presente provvedimento l'interessato può proporre ricorso al Tar Sezione di Brescia nel termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso.

*Il Responsabile*

*(Lazzari Geom. Laura)*  
-----

**Preso atto** che con Decreto del Commissario "Ad Acta" in data 20/5/2015 è stato approvato il nuovo Piano di Governo del Territorio, nelle cui previsioni l'area di proprietà dei Sig.ri Bruni Giovanni e Paterlini Fiordalisa distinta ai mappali 168 sub.1 e 3 del foglio 18 NCT è stata classificata come "ambiti ad alta incidenza di verde privato"

**Considerato** che sono tuttora pendenti davanti al T.A.R. Lombardia Sezione staccata di Brescia i giudizi proposti dai Sig.ri Bruni e Paterlini nei confronti del Comune di Collio con ricorso R.G. n. 57/2005 e R.G. 1495/2005;

**Rilevato** che con Deliberazione di Giunta comunale n. 20 del 06.05.2015, esecutiva ai sensi di legge, veniva approvato l'accordo transattivo con i Sig.ri Bruni che prevedeva le seguenti condizioni:

1. **Il Comune di Collio provvederà entro e non oltre tre giorni dalla sottoscrizione dell'accordo transattivo alla revoca delle ordinanze n. 83 del 10.11.2004, n. 84 del 15.11.2004 e n. 86 del 29.11.2004, riconoscendo,**

ai Sig.ri Bruni e Paterlini la piena proprietà dell'area individuata in sede di accatastamento nell'elaborato planimetrico allegato alla pratica edilizia n. 40/88 al Foglio 18 mapp. 168 sub 1 e 3;

2. I Sig.ri Bruni Giovanni e Paterlini Franca Fiordalisa si impegnano a versare all'Amministrazione comunale, contestualmente alla sottoscrizione del presente accordo, la somma di €. 30.000,00 (trentamila/00), quale monetizzazione per la mancata cessione delle aree a standard pubblico, mediante assegno circolare intestato al Comune di Collio e a liquidare direttamente all'Avv. Andrea Pansini la somma di €. 13.142,94 (tredicimilacentoquarantadue/94) quale contributo per le spese legali e per l'attività prestata nei giudizi RG n. 57/05 e n. 1492/05 pendenti avanti al T.A.R. Lombardia sez. staccata di Brescia;
3. I Sig.ri Bruni e Paterlini si impegnano irrevocabilmente a cedere gratuitamente a favore del Comune di Collio, entro e non oltre il 30.10.2015, la proprietà della soletta già di uso pubblico e la striscia di terreno occupata dall'allargamento della strada, distinto al mappale n. 168 sub. 5 del foglio n.18;

**Verificato** che i Sig.ri Bruni hanno provveduto a depositare presso la Segreteria comunale in data 25.05.2015 n. 2 Vaglia postali dell'importo rispettivamente di €. 30.000,00 a favore del Comune di Collio e di €. 13.142,94 a favore dell'Avv. Pansini del Foro di Verona;

**Ritenuto**, in esecuzione dell'accordo transattivo sopra richiamato, di dover provvedere a revocare le ordinanze precedentemente emesse identificate dai n. 83 del 10.11.2004, n. 84 del 15.11.2004 e n. 86 del 29.11.2004, riconoscendo ai Sig.ri Bruni e Paterlini la piena proprietà dell'area individuata in sede di accatastamento nell'elaborato planimetrico allegato alla pratica edilizia n. 40/88 al Foglio n. 18 mapp. 168 sub 1 e 3;

**RITENUTA** la propria competenza ad adottare il presente provvedimento ai sensi:

- Della Deliberazione n. 15 del 15 aprile 2015 di individuazione del Responsabile dell'area Tecnica ex. Art. 110 del TUEL;
- del regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi adottato con deliberazione di Giunta comunale n. 22 del 21 giugno 2013.

**Acquisito** ed allegato alla presente l'accordo transattivo approvato con Deliberazione di Giunta comunale n. 20 del 06.05.2015;

## **ORDINA**

la **REVOCA** conseguentemente, in esecuzione dell'accordo transattivo approvato con Deliberazione di Giunta comunale n. 20 del 06.05.2015, delle ordinanze precedentemente emesse identificate dai n. 83 del 10.11.2004, n. 84 del 15.11.2004 e n. 86 del 29.11.2004;

Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Di dare altresì atto, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia al quale possibile rappresentare i propri rilievi, in ordine alla legittimità del presente atto, entro 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo Pretorio.

Collio 27/5/2015

Il responsabile Area Tecnica  
Geom. Lazzari Urbano



.....  
Copia della presente ordinanza viene pubblicata per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio del Comune, ai sensi dell'art. 3 della legge 241/90 sul procedimento amministrativo.

Collio lì .....